

**CAPITOLATO
LOTTO 4
POLIZZA
FURTO – PORTAVALORI**

CONTRAENTE: ARPA PUGLIA
CORSO TRISTE , 27
70126 BARI
CF/P.IVA 05830420724

DURATA CONTRATTUALE : ANNI 3 (TRE)

DALLE ORE 24.00 DEL 30/09/2017
ALLE ORE 24.00 DEL 30/09/2020

RISCHIO ASSICURATO: FURTO - PORTAVALORI

CIG: 7120293BA7

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Nel testo che segue si intende per:

CONTRAENTE:	l'A.R.P.A. Puglia.;
ASSICURATO:	il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
COMPAGNIA	l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione;
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
INDENNIZZO	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
FRANCHIGIA:	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
SCOPERTO:	la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
CONTENUTO (ELABORATORI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE E APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE):	-a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura che utilizzi il principio dell'elettronica atta all'elaborazione dati, attrezzature ed apparecchiature per la ricerca scientifica ed eventuale svolgimento di attività didattica, attrezzature ed apparecchiature per analisi, rilevamenti, monitoraggi ambientali, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini telefonici ed in genere, fotocopiatori, personal computer, telefax, stampanti, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o da esso utilizzati presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso. -apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, attrezzature per rilevamenti ambientali, ecc
CONTENUTO (VALORI):	denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mano dei dipendenti, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
PORTAVALORI	persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa.

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. A.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona Fede

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a rendere note alla Società stessa tutte le circostanze necessarie alla valutazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del C.C.

Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. A.2 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. A.3 - Foro competente - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Foro competente, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

Art. A.4 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso le società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. A.5 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e periodo di assicurazione

L'assicurazione ha durata di anni tre e decorre dalle ore 24.00 del 30/09/2017 e termina alle ore 24.00 del 30/09/2020.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio del rateo iniziale entro il sessantesimo giorno dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti. Le rate di premio, con scadenza annuale, successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. A.6 - Recesso in caso di sinistro e rescindibilità annuale

E' data facoltà ad entrambe le parti (Assicurato e Assicuratori) di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo con un preavviso mediante lettera raccomandata di almeno 90 giorni.

In caso di recesso da parte della Società assicuratrice, questa sarà tenuta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di premio imponibile relativo al periodo non goduto di copertura assicurativa.

Inoltre, al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata.

Art. A.7 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio.

La statistica dei sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

Art. A.8 - Limiti di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia

Art. A.9 - Variazione della persona del contraente

In caso di alienazione o cessione dell'Azienda, il Contraente o gli aventi causa devono, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, comunicarlo alla Società, la quale nei successivi 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. A.10 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi del l'Art. 1898 C.C.

Art. A.11 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. A.12 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso le società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. A.13 - Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. A.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. A.15 - Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. A.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C.

La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. A.17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

-L'Assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i. , si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. A.18 - Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. A.19 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto avverranno tramite PEC all'indirizzo _____

SEZIONE B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti o dei soffitti;
 - 2) mediante apertura delle serrature con chiavi false, grimaldelli o simili a arnesi; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiavi vere anche se fraudolento;
 - 3) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - 4) in modo clandestino ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lett. a 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. B.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, rivolta, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per Ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lett. c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lett. c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
- f) causati ai veicoli in circolazione.
- g) conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. B.3 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Art. B.4 - Portavalori

L'assicurazione s'intende prestata anche contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone incaricate del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;

- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone portavalori nominate in polizza, adibite a trasporto dei valori assicurati, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative a servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono valori stessi. Pertanto in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato. In caso di sinistro, il Contraente dovrà fornire le prove di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra. Una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di uno di quelle assicurate.

L'assicurazione è operante alle condizioni che le persone nominate in polizza:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendono inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente od il Contraente stesso;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzie portavalori prestato, con il massimo di Euro 1.550,00, come estensione di altre garanzie.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti agli Istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati ai "dipendenti".

- a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
- b) Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.
- c) Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per uno solo di essi.
- d) L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale.
- e) Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendono inadatte al compito cui sono adibite.
- f) I trasporti di valori per singolo viaggio non potrà superare per qualsiasi ragione l'importo di € 10.000,00 (diecimila);
- g) La polizza è operante anche durante le operazioni di carico e scarico per i valori che si trovano all'esterno del vano adibito alla custodia dei valori.

VALORI (inteso come danaro) DA ASSICURARE € 1.000,00(mille/00) per ciascun soggetto da assicurare a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza applicazione della regola proporzionale di all'art. 1907 c.c.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20%, a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dall'indennizzo, assicurarli presso altri assicuratori.

NUMERO DI PERSONE: 7 Persone

Art. B.5 - Atti vandalici

L'Assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati con un limite per sinistro e per anno di € 3.000,00.

Art. B.6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro quindici giorni a mezzo PEC al seguente indirizzo _____ da quando ne è venuto a conoscenza, tramite PEC, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta;

- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. B.7 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagero l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. B.8 - Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, se richiesto da una delle Parti.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. B.9 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.B.6;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del l'Art.B.8, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicato in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Lo perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. B.10 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore della differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

In particolare l'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

a) per i danni ai beni di cui all'Art. B.15 partita A):

l'assicurazione viene prestata nella forma a primo rischio assoluto senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile con uno scoperto del 20% con un minimo di €. 1.000,00.

b) per i valori all'Art. B.15 partita B):

il corrispondente valore in danaro nella forma a Primo Rischio Assoluto L'indennizzo viene liquidato con uno scoperto del 10%.

c) per i valori all'Art. B.15 partita C) :

il corrispondente nella forma a Primo Rischio Assoluto valore in danaro senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'indennizzo viene liquidato con uno scoperto del 20%.

Inoltre, la Società si obbliga a risarcire il danno, le spese comunque sostenute dall'Assicurato :

- a) per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate ecc. inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di sinistro risarcibile in polizza entro un limite annuo di € 3.000,00;
- b) a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dall' art. b/9); l'importo delle prestazioni professionali vengono liquidate con uno scoperto del 20% per sinistro e con un limite massimo annuo di € 3.000,00.

Art. B.11 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nello forma a "Primo rischio relativo", si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso lo Società, decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 6.

Art. B.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare o ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere o ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi

l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. B.13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stato fatto opposizione e l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' articolo B.7.

Art. B.14 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi allo Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previo restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. B.15 – Beni da assicurare

PARTITA A)	BENI MOBILI (COSI' COME DEFINITI NELL'ART. 13 DELLE DEFINIZIONI)	€ 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA/00)
PARTITA B)	VALORI CUSTODITI NELLE SEDI DELL'ASSICURATO (ART.14 DELLE DEFINIZIONI)	€ 5.000,00 (CINQUEMILA/00)
PARTITA C)	GARANZIA PORTAVALORI CON 7 PERSONE ASSICURATE (ART. 15 DELLE DEFINIZIONI)	€ 1.000,00(MILLE/00) PER PERSONA

Art. B.16 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Art. B.17 – Liquidazione del Premio

Il premio annuo lordo sarà liquidato in rate annuali con le seguenti modalità:

Rata	dal	Al		
Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€	€	€	€	€